



Ing. Avv. Stefano Saracchi

17 GENNAIO 2022

PRINCIPI DI CONTABILITÀ PUBBLICA LA CONTABILITÀ DI STATO

PER IL TECNICO CHE LAVORA O VUOLE LAVORARE NELLA P.A.

seguimi su <https://www.facebook.com/TecnoDiritto>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/>

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - LA COSTITUZIONE

Articolo 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - LA COSTITUZIONE

Articolo 119 → FORZA

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.


IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - LA COSTITUZIONE

Articolo 119 → RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO



LO STATO

Legge 196/2009

Art. 1 Principi di **coordinamento** e ambito di riferimento

1. Le **amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica** definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. (2)

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, **per amministrazioni pubbliche si intendono, (...), gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)** in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. La **ricognizione** delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 **è operata annualmente dall'ISTAT** con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

ELENCO ANALITICO 2021 → ISTAT

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)^{1* 2}

L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri⁴

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Turismo
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca
Ministero della Cultura
Ministero della Difesa
Ministero della Giustizia
Ministero della Salute

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a.
Associazione della Croce Rossa italiana – CRI¹⁴
Comitato Italiano Paralimpico – CIP
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI

Enti produttori di servizi economici

Agenzia delle entrate - Riscossione⁹
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo¹⁰
Agenzia nazionale per il turismo – ENIT
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a.
ANPAL Servizi S.p.a.¹¹
Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione
Asset Management Company S.p.a. – AMCO

LO STATO

Legge 196/2009

Art. 2 Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili (8)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, **il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili** e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.



D.Lgs. 91/2011

2. I decreti sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari

L'Armonizzazione e il Coordinamento



L'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione

14 febbraio 2018

L'armonizzazione delle regole che presiedono la redazione dei bilanci pubblici, con l'introduzione di criteri omogenei volti a migliorare la trasparenza, l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, costituisce uno strumento essenziale per la definizione di un quadro normativo contabile che concorra alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Oltre a dispiegare la sua azione sul piano dell'autonomia normativa contabile degli enti pubblici, l'armonizzazione contabile è infatti una funzione che estende in concreto i suoi effetti anche sul piano finanziario, in base al presupposto che una maggiore uniformità nella predisposizione degli strumenti di bilancio assicuri, in prospettiva, un miglior uso delle risorse pubbliche.

PRINCIPI DI CONTABILITA'

L'Armonizzazione e **il Coordinamento**



L'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione

Il **principio dell'armonizzazione** dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici si **connette al principio di coordinamento** della finanza pubblica, strumento fondamentale per il rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, derivante sia dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale.

Infatti, l'**armonizzazione contabile** delle **amministrazioni pubbliche** chiamate a concorrere al perseguimento degli obiettivi economico finanziari fissati in sede europea - cioè le pubbliche amministrazioni **facenti parte del conto economico consolidato della P.A.** - è qualificabile come strumento di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che fornisce il quadro di bilancio necessario per l'attuazione del Patto di stabilità e crescita europeo.

Tale Patto definisce gli obiettivi economico finanziari del paese in un orizzonte temporale pluriennale, secondo le regole europee di *governance* economica, nonché l'entità del concorso di ciascun sottosettore della P.A. al raggiungimento di tali obiettivi, ed è pertanto qualificabile come "strumento sostanziale di coordinamento della finanza pubblica".

LO STATO

Legge 196/2009


Art. 38 Presentazione del rendiconto

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.



LO STATO

Annualità di Bilancio



LO STATO

Legge 196/2009 → D.Lgs. 91/2011

TITOLO I

Armonizzazione dei principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche

Art. 1 Definizioni fondamentali

Art. 2 Oggetto e destinatari

Art. 3 Finalità e ambito di applicazione

TITOLO II

Piano dei conti integrato

Art. 4 Piano dei conti integrato

Art. 5 Finalità del piano dei conti

Art. 6 Sistema integrato di scritturazione contabile

Art. 7 Piano dei conti e struttura dei documenti contabili

Art. 8 Definizione della transazione elementare e sua codificazione

Legge 196/2009 → D.Lgs. 91/2011

TITOLO III

Classificazione delle spese e delle entrate

Art. 9 Omogeneità della classificazione delle spese

Art. 10 Definizione del contenuto di missione e programma

Art. 11 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

Art. 12 Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche

Art. 13 Società ed enti con bilancio civilistico

Art. 14 Codifica dei provvedimenti di spesa

Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Legge 42/2009

Art. 2. (Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più **decreti legislativi** aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. (3) (9)



D.Lgs. 118/2011

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Legge 42/2009

RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 7. (Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

Art. 8. (Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)

Art. 9. (Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)

Art. 10. (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11. (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)

Art. 12. (Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)

Art. 13. (Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

Art. 14. (Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 15. (Finanziamento delle città metropolitane)

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)


LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Legge 42/2009 → D.Lgs. 118/2011


Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto. (2)

L'INSIEME DELLA CONTABILITA'



SCHEMA RIASSUNTIVO



APPROFONDIMENTI



approfondimenti: LO STATO

Legge 196/2009

Art. 7 **Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio**

2. Gli strumenti della programmazione sono:

- a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
- e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
- f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
- g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato

approfondimenti: LO STATO

Legge 196/2009

Art. 35 Risultanze della gestione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, **entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente**, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

approfondimenti: LO STATO

Legge 196/2009

Art. 8 Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF. (22)

Legge 196/2009

Art. 8 Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF. (22)

2. (...) nella Nota di aggiornamento del DEF (...) viene definito il quadro di riferimento normativo per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosectori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

approfondimenti: LO STATO

Legge 196/2009

Art. 10 Documento di economia e finanza

1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da **tre** sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea:
 - a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;
 - b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
 - c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale
 - e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, i
 - i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito

approfondimenti: LO STATO

Legge 196/2009

Art. 10 **Documento di economia e finanza**

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea In particolare:

- a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
- b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
- c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
- d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

approfondimenti: LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Legge 42/2009 → D.Lgs. 118/2011

Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:

a) il bilancio di previsione o il budget economico **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il **30 aprile dell'anno successivo**. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla **Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche**, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

“Seguimi anche su ...”

<https://www.facebook.com/TecnoDiritto>



Clicca qui e verrai reindirizzato alla monografia
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Clicca qui e verrai reindirizzato al compendio
DIRITTO PER TECNICI: NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

Stefano Saracchi

